



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Demografici
N. 183 DEL 20/05/2022**

OGGETTO: DIVIETO DI CAMPEGGIO, BIVACCO E ACCAMPAMENTO IN PIAZZA G. SARAGAT NELL'AREA DI PARCHEGGIO TRATTO COMPRESO TRA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO E VIALE DEI RE D'ARAGONA.

PREMESSO CHE nella piazza G. Saragat, in adiacenza al distributore di carburante, ha sede un'ampia area di parcheggio destinata alla sosta veicolare libera che accoglie, giornalmente, numerosi veicoli e svolge potenzialmente anche una funzione strategica di stimolo del commercio essendo ubicata nella zona del mercato settimanale e consentendo all'utenza di parcheggiare il proprio veicolo per poi raggiungere agevolmente gli esercizi commerciali che hanno sede nelle zone limitrofe;

RITENUTO che l'area in questione ha anche un intrinseco valore essendo ubicata in adiacenza al porto e all'area commerciale, come già chiarito in premessa;

CONSTATATA l'occupazione della suddetta area, utilizzata come campeggio, bivacco e accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli (autocaravan) che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

DATO ATTO che gli autocaravan sono dotati di bagni chimici ed impianti interni di raccolta di modeste dimensioni, pertanto è necessario che giornalmente i liquami accumulati vengano sversati in adeguati impianti di smaltimento igienico-sanitari mancanti nella suddetta area;

PRESO ATTO delle diverse segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente di questo Ente nelle quali si evidenziano problemi igienico sanitari dovuti al massiccio abbandono di rifiuti e che sussiste, pertanto, una emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti nell'area in questione e nelle zone limitrofe;

RILEVATO che l'occupazione dell'area utilizzata per campeggio, bivacco e accampamento ha provocato anche problemi di sicurezza percepita e fenomeni di accattonaggio;

PRESO ATTO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento delle forze di polizia;

CONSTATATO che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attendamento in Piazza G. Saragat nell'area di parcheggio adiacente al distributore di carburante (tratto compreso tra lungomare Cristoforo Colombo e Viale Dei Re D'Aragona);

VISTI:

- il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934;
- il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000;
- il regolamento di polizia Urbana;
- la legge 689/1981;

ORDINA

In piazza G. Saragat, nonché in tutta la zona prospiciente, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni;

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi;

DEMANDA

All'ufficio segnaletica la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento;

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Commissariato di Polizia, al Comando Compagnia dei Carabinieri, al Gruppo della Guardia di Finanza nonché all'ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.sa Michela Cupini

Il Sindaco
TERRANOVA MARIA / Namirial



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

S.p.A./02046570426